



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 34 del 28/11/2013

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
(ART. 14 D.L. 201/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 214/2011):
APPROVAZIONE**

L'anno duemilatredecim, addì ventotto del mese di novembre alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Libero Zini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ZINI Libero	SI	
2	GENZINI Silvia	SI	
3	DIMONE Fabrizio	SI	
4	TREVISI Erminio	SI	
5	CORBARI Carlo	SI	
6	GRANATA Giampietro	SI	
7	ANTONIOLI Guido	SI	
8	MORANDI Maurizio	SI	
9	IORI Luca		SI
10	PONZONI Gianpietro	SI	
Presenti 9 Assenti 1			

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI (ART. 14 D.L. 201/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 214/2011): APPROVAZIONE

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Granata e Corbari per la maggioranza, e Ponzoni per la minoranza.

Il Sindaco sul presente punto all'ordine del giorno e su tutti i punti connessi all'approvazione del Bilancio al fine di offrire al Consiglio Comunale una visione unitaria dell'operato della Giunta e sulla odierna proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominato TARES;
- in particolare il comma 13 del sopra citato art. 14 del D.L. n. 201/2011 prevede che alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applichi una maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, a norma dell'art.14, comma 45, del D.L. 201/2011, è applicabile anche al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale prevede la possibilità di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, **fermo restando l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato** e che testualmente recita:

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

CONSIDERATO

- che la maggiorazione standard pari ad € 0,30 euro per metro quadrato, per l'anno 2013 è riservata esclusivamente allo Stato, sulla base di quanto disposto dall' art. 10, comma 2, lettera c, D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013 ed è assicurata al bilancio statale con il versamento in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

RILEVATO, pertanto, che anche in regime di TARSU è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi indivisibili di € 0,30/mq prevista dall'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito nella Legge n. 124/2013, il quale ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi, formata da n. 13 articoli, che allegata sub A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il Tributo ed i tributi in generale;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto rilasciato in data 21.11.2013, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7. del d.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:



- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

SENTITI i consiglieri che congiuntamente dichiarano di votare favorevolmente poiché non c'è "alcuna alternativa" ma che trovano il tributo assolutamente ingiusto;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi, che allegato sub A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO:
 - che il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi si compone di n. 13 articoli;
 - che il suddetto regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art.3, comma 1, L.212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall'art.1, comma 381 L. 228/2012, così come modificato dall'art.10 comma 4 quater, lettera b), della L. 64/2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16, L.388/2000 poi integrato dall'articolo 27, comma 8, L. 448/2001;
4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di provvedere;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Libero Zini



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Anna Maria Bianca Arcuri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 06 DIC. 2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Anna Maria Bianca Arcuri
ESECUTIVITA'



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06 DIC. 2018 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 34 DEL 28.11.2013

Oggetto : **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI (ART. 14 D.L. 201/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 214/2011): APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 28/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
Rag. Sabrina Leni



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 28/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
Rag. Sabrina Leni





COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI**

Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 34 del 28.11.2013

Il Sindaco
Libero Zini



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

INDICE

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Istituzione del tributo sui servizi
- Art. 3 Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa
- Art. 4 Soggetto attivo del tributo
- Art. 5 Soggetto passivo del tributo
- Art. 6 Decorrenza del tributo sui servizi
- Art. 7 Esclusioni e agevolazioni
- Art. 8 Riscossione del tributo sui servizi
- Art. 9 Minimi riscuotibili
- Art. 10 Sgravio del tributo
- Art. 11 Funzionario responsabile
- Art. 12 Normativa di rinvio
- Art. 13 Efficacia del regolamento



Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Pieve San Giacomo, del Tributo sui servizi di cui all'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni delle normative sopra richiamate.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2
Istituzione del tributo sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il Tributo comunale su rifiuti, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.
2. L'applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3
**Presupposto oggettivo del tributo sui servizi
e determinazione della relativa tariffa**

1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Articolo 4
Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti.
2. Il gettito introitato a seguito dell'applicazione della maggiorazione nella misura standard di 0,30 euro per metro quadrato è riservato elusivamente allo Stato, sulla base di quanto disposto dall'art.10, comma 2, lett. c) D.L. 35/2013, convertito in L.64/2013 ed è assicurato al bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 L. 5 maggio 2009 n.42.

Articolo 5
Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento.

3. L'importo dovuto a titolo di tributo sui servizi non è invece computato ai fini dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 D.Lgs. 504/1992, ove applicato.

Articolo 6 **Decorrenza del tributo sui servizi**

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti.

Articolo 7 **Esclusioni e agevolazioni**

1. Le esclusioni, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti, che determinano una riduzione della superficie assoggettabile al tributo, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi.

2. Ai sensi dell'art. 14, commi 17 e 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le riduzioni percentuali del tributo sui rifiuti legate al compostaggio domestico ed all'avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte del produttore.

3. Non incidono invece sulla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le ulteriori riduzioni tariffarie accordate a fronte delle modalità di smaltimento dei rifiuti adottate dal contribuente, che determinino una riduzione percentuale della tariffa applicabile, senza incidere sulla superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti.

Articolo 8 **Riscossione del tributo sui servizi**

1. La riscossione del tributo sui servizi è effettuata direttamente dal Comune, nell'ambito dell'atto emesso ai fini della riscossione del tributo sui servizi.

2. Sulla base di quanto disposto dall'art.14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la riscossione della maggiorazione sui servizi avviene mediante versamento in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 14 maggio 2013..

Articolo 9 **Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all'applicazione di minimi, trattandosi di tributo che viene riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti.

2. Il versamento del tributo sui servizi non è quindi dovuto quando l'importo di tale tributo, sommato a quello dovuto a titolo di tributo sui rifiuti, non superi l'importo minimo previsto dal vigente regolamento delle entrate, ovvero dallo specifico regolamento del tributo sui rifiuti.

Articolo 10 **Sgravio del tributo**

1. Lo sgravio del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei



mesi dalla ricezione dell'avviso o della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

2. Il rimborso del tributo sui servizi può avvenire mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

3. Nel caso non risultino dovute ulteriori somme a titolo di tributo sui servizi, il rimborso delle maggiori somme versate a tale titolo potrà essere disposta dal Comune soltanto a seguito della messa a disposizione delle relative somme da parte dello Stato.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 11 **Funzionario responsabile**

1. Tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui servizi spettano al Funzionario responsabile del tributo sui rifiuti.

Articolo 12 **Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 13 **Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 4 *quater*, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

